

INDICE

INTRODUZIONE

1. L'istituto della connessione tra regola astratta e naturalità del giudice. Le vicende di un percorso evolutivo» 1
2. Connessione e *simultaneus processus*: la prospettiva internazionale» 11
3. Delimitazione dell'ambito d'indagine e criteri di svolgimento. Lo schema di trattazione» 16

CAPITOLO I

NOTE STORICHE IN MATERIA DI CONNESSIONE INTERNAZIONALE

1. Premessa. Sulla necessità di avviare l'indagine sul concetto di connessione internazionale con una breve premessa storica.....» 23
2. La connessione internazionale nei lavori preparatori del codice di rito del 1942 e la formazione dell'art. 4 n. 3 c.p.c.» 28
3. La tesi favorevole a ricomprendere nel dettato dell'art. 4 n. 3 c.p.c. le sole fattispecie degli articoli 31, 32, 33 e 36 c.p.c.» 35
4. La tesi favorevole a ricomprendere nel dettato dell'art. 4 n. 3 c.p.c. anche la connessione per pregiudizialità e la compensazione.....» 39
5. La tesi secondo cui la portata dell'art. 4 n. 3 c.p.c. andrebbe determinata facendo riferimento al concetto di connessione

utilizzato dall'intero sistema processualciviltico italiano	43
6. La giurisprudenza in materia di connessione forte per oggetto evidenzia come nel contenzioso transnazionale il cumulo non fosse funzionale ad evitare conflitti tra giudicati	50
7. Neppure la connessione per pregiudizialità, nei procedimenti dotati di elementi di internazionalità, serviva ad evitare conflitti decisori.....	58
8. Nel cumulo delle domande <i>ex art. 4 n. 3 c.p.c.</i> il concetto di titolo ricomprendeva il rapporto giuridico controverso. La particolare attenzione posta dalla giurisprudenza alle modalità di realizzazione del fatto impone un esame delle fattispecie sostanziali più diffuse	63
9. La giurisprudenza favorevole al cumulo delle domande in materia di vendite a catena suggerisce l'ipotesi che il cumulo venisse autorizzato sulla base della "unitarietà" della vicenda storica controversa	67
10. La giurisprudenza in materia di contratti autonomi di garanzia conferma la possibilità di cumulare le domande connesse sulla base dell'unitarietà della vicenda storica controversa, ma apre l'interrogativo sulla funzione perseguita	75
11. La giurisprudenza sul cumulo internazionale delle domande in materia di vendite con spedizione evidenzia il valore della trattazione congiunta delle domande come strumento di garanzia della tutela giurisdizionale	80
12. La giurisprudenza in materia di litisconsorzio necessario conferma il valore del cumulo, nel processo internazionale, come strumento per l'utilità e l'effettività della tutela giurisdizionale	86
13. La connessione in materia fallimentare internazionale. Cenni »	92
14. Prima valutazione del concetto di connessione internazionale e delle problematiche interpretative poste	98

CAPITOLO II

LA CONNESSIONE INTERNAZIONALE NELLE MATERIE
RICOMPRESSE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1968 SECONDO
LA LEGGE DI RIFORMA 218.1995

Sezione I

LA CONNESSIONE NELLA NORMATIVA CONVENZIONALE. I
MODELLI INTERPRETATIVI

1. Introduzione. La connessione internazionale nelle materie ricomprese nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968. La legge 218.1995 rinvia, per l'individuazione delle regole sulla competenza giurisdizionale per connessione, ai criteri delle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles. Esigenze di armonia con il diritto interno impongono di interpretare il concetto di connessione internazionale utilizzando criteri di derivazione comune» 106
2. La connessione internazionale nel diritto comunitario. Secondo la Corte di Giustizia delle Comunità Europee il concetto di connessione internazionale ha natura autonoma nei confronti degli omologhi istituti di diritto nazionale e serve la funzione indicata dall'art. 22 della Convenzione di Bruxelles» 109
3. Secondo la Corte di Giustizia il concetto di connessione internazionale deve essere interpretato secondo criteri elastici e funzionali allo scopo della semplificazione del riconoscimento delle decisioni all'estero. Sull'impossibilità di interpretare il concetto di connessione internazionale facendo ricorso agli omologhi istituti di diritto interno» 112
4. L'autonomia del concetto di connessione di derivazione comunitaria non implica un potere di interpretazione vincolante della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel caso di controversie fra parti domiciliate in stati terzi su materie ricomprese nel campo di applicazione convenzionale» 116
5. Ancora sull'impossibilità di interpretare il concetto di con-

- nessione di diritto comune ricorrendo a categorie di derivazione nazionale. L'esperienza comparata evidenzia l'esistenza di una relazione diretta fra i valori sottointesi al cumulo e le forme di collegamento idonee a legittimarlo. Il valore dell'effettività della tutela giurisdizionale e l'eseguibilità contemporanea delle decisioni.....» 122
6. Effettività della tutela giurisdizionale e potere discrezionale del giudice. L'esperienza del diritto inglese» 127
7. Categorie elastiche e semplificazione processuale nel processo litisconsortile tedesco» 134
8. Prima sintesi sul concetto e sulla funzione della connessione internazionale. L'articolo 6 della Convenzione di Bruxelles del 1968, interpretato autonomamente, rende possibile il cumulo anche in presenza di connessioni deboli. Il cumulo è necessario quando dalla mancata trattazione congiunta delle domande può derivare la non riconoscibilità delle decisioni negli Stati membri» 141

Sezione II

LA CONNESSIONE TRA PARTI DIVERSE

1. L'art. 6 n. 1 della Convenzione di Bruxelles e le domande "in the alternative". Mentre nel diritto interno la giurisprudenza permette il cumulo delle domande solamente nell'alternatività "pura", nelle controversie internazionali esso è ammesso anche nel caso dell'alternatività "spuria"» 146
2. *Segue*: il cumulo fra domande per alternatività "spuria" nel processo internazionale si giustifica in virtù della particolare complessità delle fattispecie sostanziali controverse e del conseguente ampliamento del concetto di titolo utilizzato» 153
3. I nessi fra domande di natura economica. Esame della giurisprudenza contraria al cumulo nelle azioni per garanzia impropria» 163
4. *Segue*: ancora sui nessi di natura economica fra domande. Parte della giurisprudenza favorevole al cumulo delle domande connesse per garanzia impropria ammette la trattazione

- congiunta delle domande in applicazione dell'art. 6 n. 2 sulla chiamata di terzi nel processo.....» 169
5. *Segue*: ancora sui nessi fra domande di natura economica. Parte della giurisprudenza favorevole al cumulo delle domande connesse per garanzia impropria ammette la trattazione congiunta delle domande sulla base di un ampliamento del concetto di titolo.....» 172
6. Primo approccio al concetto di *causa petendi* di diritto internazionale. Il concetto di "unitarietà" della causa utilizzato per le controversie transnazionali non corrisponde a nessuno dei modelli elaborati nel diritto interno per descrivere la connessione per titolo.....» 177
7. *Segue*: peraltro, anche la giurisprudenza di diritto interno tende ad ampliare il concetto di titolo quando il cumulo trova fondamento in ragioni di mera convenienza processuale» 184
8. Un nuovo modello per la descrizione di fattispecie complesse. Unitarietà della causa e fatti storici a formazione progressiva..» 189
9. I nessi teleologici o di scopo» 194
10. Il concorso di più soggetti nella realizzazione del medesimo evento dannoso.....» 198
11. Unitarietà della causa e discrezionalità del giudice. Il giudice è ammesso ad una valutazione dell'unitarietà della causa alla stregua di quanto consentitogli dall'art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 per evitare un utilizzo strumentale dell'istituto della connessione» 199
12. Il processo litisconsortile a norma degli artt. 6 n. 1 e 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968. Prima valutazione delle forme di connessione utilizzate e delle problematiche interpretative poste» 210
13. Nel litisconsorzio passivo iniziale ex art. 6 n. 1 della Convenzione di Bruxelles rientrano anche le ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., che secondo la giurisprudenza forniscono anzi il modello tipico di riferimento.....» 212
14. Conclusioni sul concetto di connessione internazionale fra parti diverse nelle materie incluse nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968.....» 221

Sezione III

LA CONNESSIONE FRA LE STESSE PARTI

1. Premesse. Nella connessione fra le stesse parti tanto l'ordinamento interno che quello comunitario ammettono il cumulo sulla base di un'interpretazione ampia del concetto di connessione» 230
2. L'art. 6 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e le domande riconvenzionali. I termini del problema.....» 232
3. Il legame per identità dei rapporti esistenti o inesistenti rispetto all'azione integra una fattispecie che non corrisponde né alla connessione per titolo né alla connessione per pregiudizialità - dipendenza» 237
4. Nei nessi per fatti esistenti o inesistenti rispetto all'azione il cumulo si giustifica con ragioni di convenienza processuale ...» 245
5. Nei fatti esistenti o inesistenti rispetto all'azione si integra un modello di collegamento assimilabile alla connessione per unitarietà della causa di diritto internazionale» 247
6. Anche la "connessione per eccezione" è ammessa, nel diritto internazionale, in virtù dell'unitarietà della questione giuridica controversa» 250
7. Nelle controversie transnazionali anche il semplice collegamento contrattuale giustifica il cumulo.....» 256
8. Nella connessione per titolo di diritto internazionale si comprende anche l'ipotesi delle domande del convenuto aventi ad oggetto l'accertamento con autorità di cosa giudicata di uno degli elementi costitutivi della domanda originaria» 260
9. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee l'istituto della compensazione deve essere interpretato ricorrendo ai parametri sulla connessione di diritto interno.....» 266
10. Nel diritto interno il giudice della domanda principale è legittimato ad effettuare un esame incidentale della eccezione – o domanda – di compensazione.....» 272
11. Nelle controversie transnazionali la non ripetibilità all'estero della questione di compensazione esaminata dal giudice interno *incidenter tantum* permette di configurare la possibi-

- lità di un esame incidentale della questione di compensazione. Breve sintesi sulla funzione del cumulo per ragioni di compensazione nel contenzioso transnazionale.....» 275
12. La connessione fra domande aventi ad oggetto diritti reali immobiliari ed azioni contrattuali.....» 278
13. Conclusioni sul concetto di connessione internazionale fra le stesse parti nelle materie incluse nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968.....» 284

CAPITOLO III

LA CONNESSIONE INTERNAZIONALE NELLE MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1968 SECONDO LA LEGGE DI RIFORMA 218.1995

1. Introduzione» 288
2. Nelle materie escluse dall'ambito di applicazione convenzionale l'ordinamento giurisdizionale competente può essere individuato facendo ricorso alle regole sulla competenza interna. I termini del problema» 290
3. Nelle controversie escluse dal campo di applicazione convenzionale caratterizzate da un ridotto livello di litigiosità, ovvero in quelle di spiccata rilevanza pubblicistica, non è possibile ipotizzare il ricorso alle regole sulla connessione come criteri per la determinazione dell'ordinamento giurisdizionale competente.....» 293
4. Nelle controversie escluse dal campo di applicazione convenzionale soggette tanto ai criteri generali di giurisdizione dell'art. 3 della L. 218.1885 che a criteri speciali, il ricorso alla connessione come strumento per la determinazione dell'ordinamento giurisdizionale è destinato ad avere una funzione meramente residuale. Casistica delle ipotesi più probabili» 298

5. Esame delle controversie internazionali in cui l'individuazione dell'ordinamento giurisdizionale competente può avvenire esclusivamente mediante il ricorso ai criteri generali dell'art. 3 della L. 218.1995. Ancora un esame casistico» 308
6. L'art. 3 della L. 218.1995 ed il richiamo alla fattispecie generale dell'art. 18 c.p.c. Sulla necessità di applicare il criterio del domicilio dell'attore in quelle sole ipotesi in cui risultino sconosciuti domicilio, residenza o dimora del convenuto.....» 316
7. La connessione come criterio positivo per la determinazione dell'ordinamento giurisdizionale competente ed i nessi per pregiudizialità-dipendenza. Sulla necessità di una interpretazione estensiva dell'art. 34 c.p.c.....» 324
8. *Segue*: ancora sulla pregiudizialità-dipendenza. Nel caso di connessione per pregiudizialità-dipendenza fra domande aventi ad oggetto materie in parte incluse ed in parte escluse dal campo di applicazione convenzionale, non è possibile ricorrere al cumulo iniziale per ragioni di connessione.....» 327
9. Conclusioni» 332

CAPITOLO IV

LA CONNESSIONE COME CRITERIO NEGATIVO DI GIURISDIZIONE

Sezione I

ANALISI DELLA STRUTTURA

1. Introduzione. La legge di riforma del diritto internazionale privato utilizza la connessione non solo come criterio positivo ma anche come criterio negativo di giurisdizione.

- L'apertura verso gli ordinamenti giurisdizionali stranieri» 337
2. La litispendenza internazionale *ex art. 7 comma I L. 218.1995*.
Il concetto di litispendenza della L. 218.1995 ha natura autonoma nei confronti sia del concetto di litispendenza utilizzato in ambito nazionale sia di quello di origine convenzionale. Esso si determina facendo riferimento all'identità degli effetti sostanziali perseguiti e comprende anche la litispendenza a parti invertite.....» 341
3. La pregiudizialità internazionale. L'art. 6 n. 1 L. 218.1995 e il potere di valutazione incidentale del giudice nazionale delle questioni pregiudiziali che non rientrano nella giurisdizione italiana» 359
4. La sospensione facoltativa per pregiudizialità *ex art. 7 comma III L. 218.1995*. Si configurano ipotesi di pregiudizialità in cui la sospensione non è facoltativa ma necessaria. Breve valutazione delle condizioni di sospensione del procedimento pregiudicato.....» 365

Sezione II

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO: PROFILI FUNZIONALI

1. La sospensione del processo *ex art. 7 L. 218.1995 comma I e III* è possibile solamente nel caso in cui la lite all'estero sia stata introdotta prima di quella in Italia. Il requisito della prevenienza deve essere interpretato secondo il criterio della *lex fori*.....» 378
2. *Segue*: la sospensione del processo impone anche un giudizio prognostico di riconoscibilità della decisione straniera in Italia ai sensi dell'art. 64 della L. 218.1995. La valutazione di riconoscibilità riguarda l'esistenza di condizioni presenti al momento della richiesta di sospensione.....» 382
3. L'onere della prova dei requisiti positivi di riconoscibilità della decisione straniera incombe alla parte che richiede la sospensione del processo, mentre la prova dei requisiti negativi spetta alla parte che vi si oppone» 386

4. Nei processi dotati di elementi di internazionalità l'eccezione di litispendenza non è un'eccezione in senso stretto. Anche la questione della sospensione del processo per motivi di pregiudizialità può essere rilevata dal giudice» 388
5. La richiesta di sospensione del processo per litispendenza o pregiudizialità non è soggetta al regime delle preclusioni» 390
6. La sospensione del processo, sia essa per litispendenza o per pregiudizialità, deve essere pronunciata con ordinanza revocabile.....» 394
7. L'impugnazione del provvedimento che statuisce sulla sospensione del processo deve essere effettuata mediante regolamento di competenza» 396
8. La revoca del provvedimento di sospensione può aversi sia quando nel corso del processo si perde l'identità delle domande introdotte in Italia ed all'estero, sempre che la decisione straniera possa essere riconosciuta in Italia, sia quando a seguito della sospensione vengono meno i requisiti di riconoscibilità della decisione straniera» 401
9. Le parti possono chiedere la sospensione del processo anche a seguito di una precedente pronuncia negativa, quando si realizzano quelle condizioni di riconoscibilità del provvedimento straniero il cui difetto aveva determinato il rigetto della domanda. Non è invece possibile che l'ampliamento dell'oggetto di una delle domande connesse determini una situazione di litispendenza precedentemente inesistente idonea ad imporre la sospensione del processo» 404
10. La riassunzione del processo nazionale sospeso avviene a seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice straniero, ovvero di quella italiana che rifiuta il riconoscimento della decisione straniera. In applicazione analogica dell'art. 297 c.p.c., la riassunzione deve avvenire entro sei mesi dalla conoscenza della pronuncia che fa venire meno la causa di sospensione.....» 406
11. Riepilogo» 408